Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Martedì, 27 ottobre 1925** — **Numero 250**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi* Ancona: *G. Focola* — Aquila: *F. Agnelli* Arezzo: *A. Pellegrini* — Ascoli Piceno *Ugo Censori*. — Avellino: *C. Leprini*. — Bari: *Fratelli Favia*. — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli* Bergamo: *Anonima libraria italiana* Bologna *L. Cappelli*. — Bolzano: *L. Trevisini* — Brescia: *E. Castoldi* — Cagliari: *R. Carta Raspi* — Caltanissetta: *P. Milia Russo*. — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni*. — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio*. — Catania: *G. Giannotta*. — Catanzaro: *V. Scaglione* — Chieti: *F. Piccirilli* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio*. — Cremona: *Libreria Sonzogno*. — Cuneo: *G. Salomone*. Ferrara: *Lunghini e Bianchini* — Firenze: *A. Rossini* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri*. — Foggia: *G. Pilone*. — Forlì: *G. Archetti*. — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana* — Girgenti: *L. Bianchetta*. — Grosseto: *F. Signorelli*. — Imperia: *S. Benedusi*. — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante*. — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschetti*. — Mantova: *Arturo Mondovi*. — Massa: *E. Medici*. — Messina: *G. Principato* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria*. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*. — Napoli: *Anonima Libraria italiana*. — Novara: *R. Guaglio* Padova: *A. Draghi* — Palermo: *O. Fiorenza* Parma: *D. Vannini*. — Pavia: *Succ. Bruni Marelli* Perugia: *Simonelli*. — Pesaro: *O. Semprucci*. — Piacenza: *V. Porta* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite*. — Pola: *E. Schmidt*. — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo*. Reggio Emilia: *L. Bonvicini* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini* — Rovigo: *G. Marin*. — Salerno: *P. Schiavone*. — Sassari: *G. Ledda* Siena: *Libreria San Bernardino*. — Siracusa: *G. Greco*. — Sondrio: *Zarucchi*. — Spezia: *A. Zacutti*. — Taranto: *Fratelli Filippi*. — Teramo: *L. d'Ignazio* — Torino *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci* — Trento: *M. Disertori* — Treviso: *Longo e Zoppelli*. — Trieste: *L. Cappelli*. — Friuli: *Libreria Carducci* Venezia: *L. Cappellin*. — Verona: *R. Cabianca*. — Vicenza: *G. Galla*. — Zara: *E. de Schönfeld*. — Tripoli: *Libreria Fichera* Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana*, Rue du 4 Septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Mostra nazionale d'arte scenica, in Bologna.

Con decreto in data 9 ottobre 1925 di S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri, registrato alla Corte dei conti il 17 successivo, reg. n. 13, Finanze, foglio n. 313, l'Istituto consorziato per i figli del popolo e orfani di guerra di Bologna è stato autorizzato a promuovere, a termini del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, la Mostra nazionale d'arte scenica, che avrà luogo in detta città nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1925.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2068.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 agosto 1925, n. 1792.

Ripristino e completamento delle opere portuali nel porto di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta l'opportunità di provvedere al ripristino ed al completamento delle opere portuali ed all'attrezzatura dei moli e delle calate del porto di Trieste;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quelli per i lavori pubblici e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il ripristino ed il completamento delle opere portuali nel porto di Trieste, da eseguirsi a cura del Ministero dei lavori pubblici è destinata sui fondi di cui al R. decreto 11 novembre 1924, n. 1932, la somma di L. 42,000,000, da erogarsi in quattro esercizi finanziari in relazione allo sviluppo dei lavori, a decorrere dall'esercizio 1925-26.

Alla detta spesa di L. 42,000,000, come a tutte le altre occorse o che saranno necessarie in seguito per il porto di Trieste, saranno chiamati a contribuire, nella misura complessiva del 20 per cento le Provincie e i Comuni, che abbiano interesse alla costruzione, al miglioramento e alla conservazione di detto porto, secondo l'elenco che verrà approvato, a norma del testo unico di legge 2 aprile 1885, n. 3095.

I detti contributi saranno liquidati e riscossi, a norma dell'art. 9 della legge 14 luglio 1907, n. 542.

Art. 2.

Per l'attrezzatura dei moli e delle calate, compresi i mezzi meccanici di sollevamento, per la costruzione degli hangars, dei magazzini di deposito con le dotazioni relative, opere varie di raccordo e collegamento ferroviario e di completamento, il Ministero delle finanze è autorizzato ad anticipare, attraverso l'azienda dei Magazzini generali di Trieste, la somma di L. 110,000,000 da stanziarsi nella categoria « Movimento di capitali », in quote annuali uguali in sette esercizi finanziari, a decorrere dal 1925-26, e da corrispondersi in correlazione allo sviluppo dei lavori portuali.

Sulle somme corrisposte sarà dovuto l'interesse annuo del 6 per cento.

Art. 3.

La responsabilità dell'azienda dei Magazzini generali è limitata alla regolare erogazione dei fondi somministrati dal Ministero delle finanze, ed alla regolare ed effettiva esecuzione delle opere, da eseguirsi secondo i progetti, approvati nei modi di legge dai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici.

Le opere di carattere urgente d'importo non superiore alle L. 500,000, potranno essere eseguite previa autorizzazione dell'ispettore locale del Genio civile, salvo controllo in sede di consuntivo da parte del Ministero dei lavori pubblici e salva sempre la responsabilità per la regolare esecuzione delle opere stesse, a norma del precedente comma del presente articolo.

Art. 4.

E' istituita per anni 50 a decorrere dal 1° gennaio 1927 una tassa di L. 0.50 per tonnellata, su tutte le merci sbarcate od imbarcate nel porto di Trieste.

Sono esenti tutti i prodotti e generi di approvvigionamento locale, provenienti dai centri agricoli di rifornimento della Venezia Giulia.

All'accertamento, riscossione e versamento della tassa stessa procederà la Direzione delle dogane, con le modalità da fissarsi dal Ministero delle finanze.

Art. 5.

Il provento della tassa, di cui all'articolo precedente, sarà devoluto all'Erario dello Stato, a titolo di rifusione delle somme somministrate, come all'art. 1, secondo comma, e dei relativi interessi.

Le somme eccedenti la quota annuale di ammortamento per capitale ed interessi, saranno accantonate durante il periodo della concessione a favore dell'azienda dei Magazzini generali, per essere destinate a lavori del porto.

Art. 6.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per i lavori pubblici e per le comunicazioni, saranno stabilite le norme per l'esecuzione del presente decreto, anche per quanto riguarda la vigilanza, affidata al Ministero delle finanze, sull'erogazione dei fondi autorizzati a norma degli articoli precedenti.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, foglio 129. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2069.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1925, n. 1793.
Disposizioni sul prezzo delle acque potabili.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1166, convertito in legge per effetto della legge 17 aprile 1925, n. 473;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli esercenti degli acquedotti, obbligati a fornire acqua potabile per usi pubblici e privati ad un prezzo stabilito in base all'atto di concessione o nel contratto, sono autorizzati ad aumentare per tutta la durata della concessione o del contratto, a norma degli articoli seguenti, i prezzi dell'acqua fornita, i contributi di manutenzione per le concessioni perpetue ed i prezzi per l'uso dei misuratori. Tali aumenti sono riferibili ai prezzi ed ai contributi in vigore al 31 dicembre 1917.

Art. 2.

Per le distribuzioni ad uso potabile o sanitario, i prezzi possono essere aumentati fino al 50 per cento, nel caso in cui l'acqua provenga da impianti a gravitazione; fino al 90 per cento, nel caso in cui provenga da impianti ad innalzamento e fino al 70 per cento, nel caso di impianti a sistema misto.

Per le forniture di acqua con carattere perpetuo, il contributo di manutenzione può essere aumentato fino al 100 per cento.

Qualora l'acqua provenga da acquedotti aventi impianti di depurazione a scopo igienico, sul prezzo in vigore al 31 dicembre 1917 è consentito, oltre l'aumento previsto nei precedenti comma, un ulteriore aumento del 10 per cento.

Restano però fermi gli aumenti già convenuti ove siano superiori a quelli autorizzati dal presente articolo.

Art. 3.

L'esercente dell'acquedotto, che voglia applicare gli aumenti autorizzati dal precedente articolo, deve darne previamente avviso al sindaco del Comune mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e deve di tale avviso dare notizia agli utenti a mezzo di manifesti affissi al pubblico.

Gli aumenti decorrono dal quindicesimo giorno successivo a quello della spedizione della lettera raccomandata.

Art. 4.

Il Comune, che creda di opporsi ai nuovi aumenti che lo esercente richieda in base al presente decreto, deve nello spazio di 30 giorni dalla ricevuta della lettera raccomandata, manifestare la sua opposizione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'esercente, che intenda richiedere aumenti superiori a quelli autorizzati dall'art. 2, deve notificare al Comune, mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, tale sua richiesta.

Nei 30 giorni successivi, fra le parti, potranno essere esperite pratiche per un accordo bonario.

Scorso il detto termine, senza che si sia potuto addivenire ad accordi, il Comune o l'esercente, a seconda dei casi, potrà adire la Commissione arbitrale di cui agli articoli seguenti, mediante atto da notificarsi alla parte interessata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e da depositarsi nella segreteria della Commissione istituita dall'art. 6, nel termine di 15 giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata.

Art. 5.

Le disposizioni degli articoli precedenti sono applicabili anche nel caso in cui, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sia intervenuto fra l'esercente ed il Comune, un accordo in ordine al prezzo dell'acqua, se per ragioni speciali l'esercente assuma che il prezzo convenuto non riesce adeguato rispetto alle spese che deve sostenere.

Art. 6.

Presso il Ministero dell'economia nazionale (Ispettorato generale dell'industria) è istituita una Commissione centrale arbitrale per il prezzo delle acque potabili, composta da:

a) un consigliere di Stato o di Corte di cassazione, con funzioni di presidente;

b) un funzionario del Ministero dell'economia nazionale;

c) un funzionario del Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica);

d) due tecnici esperti nell'industria degli acquedotti;

e) un membro nominato dall'esercente dell'acquedotto e un membro nominato dal Comune, interessati nella controversia.

I membri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), sono nominati con decreto del Ministro per l'economia nazionale di concerto con quello per l'interno, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

L'esercente ed il Comune interessati sono tenuti a procedere alla nomina di cui alla lettera *e*) e a darne comunicazione alla segreteria della Commissione, entro un termine da stabilirsi dal presidente.

Qualora l'esercente od il Comune non proceda alla nomina di sua spettanza entro il termine prescritto, vi provvede il primo presidente della Corte d'appello di Roma, su proposta del presidente della Commissione.

L'ufficio di segreteria della Commissione è composto di due funzionari del Ministero dell'economia nazionale, nominati dal Ministro.

Art. 7.

Nel formulare il giudizio, la Commissione tiene conto delle condizioni particolari della gestione dell'impianto, e fra l'altro, della lunghezza del condotto di adduzione delle acque, in relazione alla quantità di acqua distribuita, del costo dell'energia occorrente negli impianti a sollevamento o misti, delle spese necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Essa nel pronunciarsi sull'aumento in questione, può anche imporre all'esercente l'obbligo di provvedere a determinate opere di manutenzione, demandando all'ufficio locale del Genio civile l'opportuna vigilanza.

Art. 8.

Per la procedura dinanzi la Commissione centrale valgono le seguenti disposizioni.

Il presidente della Commissione fissa alle parti i termini per la presentazione di istanze e documenti ed ha facoltà di disporre gli atti istruttori necessari, richiedendo documenti anche a pubblici uffici.

Può ordinare alla parte, che abbia presentato l'istanza, un deposito a titolo di anticipazione di spese per il procedimento.

Le adunanze della Commissione sono valide con l'intervento di almeno 5 membri. A parità di voti prevale quello del presidente.

La Commissione, intese le parti, decide con criteri equitativi, e senza formalità di procedura.

La competenza della Commissione non può essere limitata dalle parti. Le sue decisioni sono esecutive e sono soggette soltanto ad impugnativa per incompetenza ed eccesso di potere davanti le sezioni unite della Corte di cassazione a norma della legge 31 marzo 1877, n. 3761.

Copia della decisione è comunicata dalla segreteria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Prefetto, al Comune interessato ed all'esercente.

L'ammontare degli onorari spettanti ai componenti della Commissione e della segreteria è fissato nella decisione stessa.

Le spese del giudizio, compresi in esse gli onorari di cui sopra, sono messe a carico delle parti, secondo la quota di ripartizione stabilita dalla Commissione.

Gli accordi intervenuti tra le parti a seguito del ricorso alla Commissione centrale e le decisioni di questa sono resi noti al pubblico, mediante pubblicazione nell'albo pretorio del Comune.

Art. 9.

Gli aumenti autorizzati a norma degli articoli precedenti sono assoggettabili a revisione, su richiesta dell'esercente o del Comune, al 1° gennaio 1928 e posteriormente al principio di ogni successivo triennio.

In caso di disaccordo, si applicano le norme stabilite negli articoli 4 a 8.

Art. 10.

Per le distribuzioni di acque potabili, destinate ad usi diversi da quello potabile o sanitario, l'esercente dell'acquedotto ha diritto a richiedere entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la revisione dei prezzi convenuti e, ove trattisi di concessioni perpetue, del contributo di manutenzione.

In caso di disaccordo decide la Commissione centrale arbitrale di cui all'art. 6.

Anche agli aumenti previsti dal presente articolo sono applicabili le revisioni periodiche autorizzate dall'articolo precedente.

Art. 11.

L'esercente dell'acquedotto può esigere per la fornitura e la manutenzione dei misuratori meccanici dell'acqua un compenso annuo di una lira per ogni millimetro di calibro del misuratore, in aggiunta a quello in vigore al 31 dicembre 1917.

Art. 12.

I Comuni ed i consorzi di Comuni hanno diritto di applicare per i contratti in corso relativi alle distribuzioni di acqua, cui essi direttamente provvedono, le disposizioni del presente decreto, ferma però restando la facoltà ad essi spettante di variare le tariffe in precedenza deliberate.

Art. 13.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° settembre 1925 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Dalla detta data cesserà di applicarsi il decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1166, convertito in legge per effetto della legge 17 aprile 1925, n. 473. Però gli aumenti applicati in base a tale decreto rimarranno fermi sino alla decorrenza a norma del capoverso dell'art. 3 dei maggiori aumenti autorizzati dal presente decreto.

Tali aumenti resteranno del pari fermi nel caso in cui l'esercente non creda di giovarsi delle più favorevoli disposizioni di questo decreto.

Art. 14.

Le Commissioni arbitrali provinciali istituite a norma dell'art. 5 del decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1166, le quali all'entrata in vigore del presente decreto siano investite dell'esame di controversie, cesseranno di funzionare dopo l'esaurimento di dette controversie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — FEDERZONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 ottobre 1925. Atti del Governo, registro 241, foglio 121. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2070.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 ottobre 1925, n. 1794.

Disposizioni transitorie per la riduzione della tassa di concessione governativa sui titoli nobiliari concessi da Sommi Pontefici fino al 1924.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti i Regi decreti 2 e 5 luglio 1896, nn. 313 e 314, per l'ordinamento della Consulta araldica e la determinazione delle norme per l'esecuzione delle relative disposizioni;

Veduta la legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, tabella *A*, titolo III;

Veduto il R. decreto 24 gennaio 1924, n. 95, sul riordinamento della Consulta araldica;

Veduta la deliberazione del 2 febbraio 1925 della Consulta araldica del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per i decreti Reali di autorizzazione all'uso legittimo nel Regno dei titoli nobiliari, concessi dai Sommi Pontefici dalla fine dell'anno 1870 a tutto l'anno 1924, è conferita facoltà al Ministro per le finanze, da applicarsi caso per caso, e te-

nuto conto della condizione economica degli investiti, di ridurre ad un terzo le tasse contemplate nel titolo III della tabella *A*, annessa alla legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279. Tale facoltà avrà termine col 31 dicembre 1926.

Per ottenere la riduzione gli aspiranti devono presentare domanda motivata e documentata al Ministro per le finanze la cui decisione è inappellabile. In caso di decisione favorevole, ove il pagamento della tassa ridotta non venga effettuato entro due mesi dalla comunicazione della decisione del Ministro, la riduzione non è più applicabile.

I decreti Reali di autorizzazione per le concessioni fatte dai Sommi Pontefici dal 1° gennaio 1925 in poi saranno soggetti alle tasse ordinarie.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, foglio 122. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2071.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 ottobre 1925, n. 1795.

Trasporto dal bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, a quello del Ministero della guerra per l'esercizio medesimo, delle spese per le automobili per i servizi centrali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 14 maggio ed 11 giugno 1925, nn. 618 ed 869;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Presidente del Consiglio, Ministro *ad interim* per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il capitolo n. 195: « Spese per le automobili pei servizi centrali », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, è soppresso.

Lo stanziamento relativo, nella somma di L. 1,304,000 è trasportato in aumento al capitolo n. 42 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario medesimo, la cui denominazione è modificata come segue: « Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli; materie prime, mano d'opera, ecc. ». A quest'ultimo capitolo verranno riferiti tutti i mandati di pagamento e gli atti già emessi sul predetto cap. 195.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, foglio 123. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2072.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 1796.

Obbligo dell'uso della lingua italiana in tutti gli uffici giudiziari del Regno, salve le eccezioni stabilite nei trattati internazionali per la città di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In tutti gli affari civili e penali che si trattano negli uffici giudiziari del Regno, deve usarsi esclusivamente la lingua italiana.

La presentazione di istanze, atti, ricorsi e scritture in genere compilati in lingua diversa dalla italiana, si ha come non avvenuta, e non giova neppure a impedire la decorrenza dei termini.

I verbali, le perizie, le requisitorie, le decisioni e tutti gli atti e provvedimenti in genere, che comunque abbiano attinenza alla giustizia civile e penale redatti in lingua diversa dalla italiana, sono nulli.

Non saranno iscritti nelle liste dei giurati coloro che non sono in grado di comprendere l'italiano.

Art. 2.

Le contravvenzioni alle disposizioni del precedente articolo sono punite con pena pecuniaria da L. 200 a L. 1000, e in caso di recidiva fino a L. 5000. Essa è inflitta con decreto del presidente della Corte d'appello su richiesta del pubblico Ministero, sentito il contravventore nelle sue discolpe, ed in caso di mancato pagamento è convertibile a termine dell'art. 24 del Codice penale. Contro il provvedimento del presidente è ammesso reclamo alla Corte che delibera in Camera di consiglio.

Il reclamo è proposto mediante ricorso nel termine di 15 giorni dalla notificazione del decreto.

Se il colpevole sia un giudice, funzionario o impiegato dell'Amministrazione giudiziaria, la pena è della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio per un tempo non inferiore a tre mesi, nè superiore ad un anno, e, in caso di recidiva, della destituzione.

Alla sospensione è aggiunto il trasferimento dalla sede.

La pena è inflitta previo procedimento disciplinare.

Art. 3.

Restano salve, per gli uffici giudiziari della città di Fiume, le eccezioni stabilite dai trattati internazionali.

Art. 4.

Il Nostro Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, è autorizzato a dare le istruzioni necessarie per la esecuzione del presente decreto, il quale sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, foglio 124. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2073.

REGIO DECRETO 11 settembre 1925, n. 1798.

Applicazione della imposta camerale principale sugli esercenti industria e commercio nel distretto della Camera di commercio di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 50, lettera *c*), e 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;
Vista la deliberazione 30 maggio 1925 del Commissario governativo della Camera di commercio e industria di Fiume;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Fiume è autorizzata ad applicare per l'anno 1925 e seguenti una tassa sul reddito proveniente da ogni forma di attività industriale e commerciale esercitata nel proprio distretto, colla aliquota massima del 2 per cento e con esenzione delle quote minime stabilite dall'art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1546, sul riordinamento delle imposte dirette.

Art. 2.

La tassa sarà riscossa con le forme e con i privilegi con cui si riscuotono le imposte dirette dello Stato secondo le norme contenute nell'annesso regolamento, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, foglio 126. — GRANATA.

Regolamento per l'applicazione e la riscossione dell'imposta camerale nella circoscrizione della Camera di commercio e industria di Fiume.

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Fiume applica un'imposta sui redditi provenienti da ogni e qualsiasi forma di attività commerciale e industriale e su quelli delle aziende agrarie esercitate nella propria circoscrizione.

Art. 2.

Ogni anno in base al fabbisogno risultante dal bilancio preventivo, la Camera sottoporrà all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale la misura dell'aliquota effettiva dell'imposta da applicarsi che non potrà superare il limite massimo di L. 2 per ogni 100 lire di reddito netto, accertato in conformità all'art. 3 del presente regolamento e all'art. 1 del decreto 11 settembre 1925, n. 1798, che autorizza la Camera all'imposizione dell'imposta.

Art. 3.

Entro il 31 gennaio di ogni anno gli uffici distrettuali delle imposte della circoscrizione camerale compileranno, distintamente per ogni Comune, a richiesta, a spese e su moduli forniti dalla Camera, gli estratti dei ruoli di imposta di ricchezza mobile principali e suppletivi per i redditi netti compresi nella categoria *B* (esclusi quelli delle aziende agrarie contemplati dal R. decreto 4 gennaio 1923, n. 16) e nel gruppo XXVI della categoria *C* (esclusi i viaggiatori di commercio e gli interpreti).

Entro la stessa data i Comuni sono tenuti a rilasciare alla Camera con le stesse modalità e separatamente qualora questa lo richiedesse:

a) gli estratti dei ruoli da essi compilati per la applicazione della imposta sui redditi delle industrie, commerci, arti e professioni per quanto si riferiscano agli accertamenti diretti a norma dell'art. 5 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538;

b) gli estratti dei ruoli da essi compilati per l'applicazione della tassa patente.

Gli uffici distrettuali delle imposte e i Comuni, nella compilazione dei suddetti estratti, devono escludere le quote minime di reddito netto esenti dalla imposta camerale a sensi dell'art. 1 del citato R. decreto 11 settembre 1925, n. 1798, e in relazione all'art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1546.

Gli estratti indicheranno il numero progressivo, il cognome e nome, paternità o ragione sociale o ditta contribuente, in ordine alfabetico, la natura e la località dell'esercizio, il reddito netto accertato per le categorie sopra indicate, e l'eventuale riparto del reddito nella quota corrispondente all'esercizio commerciale ed a quello industriale; qualora ciò non sia possibile preciseranno almeno quali dei due esercizi sia prevalente rispetto al reddito.

In calce a tali elenchi verranno pure indicate tutte quelle ditte che pure avendo sede fuori della circoscrizione camerale, hanno agenzie, rappresentanze, succursali, filiali, depositi e simili nell'ambito della circoscrizione della Camera di commercio di Fiume.

Tali estratti dovranno essere autenticati dal capo di ogni singolo ufficio distrettuale delle imposte o dal sindaco.

Art. 4.

I redditi netti di esercizi di nuova istituzione e di quelli non compresi nei ruoli delle industrie, commerci, arti e professioni e della tassa patente devono essere dall'esercente denunziati alla Camera entro il 15 febbraio di ciascun anno.

Analoga denuncia ed entro la stessa epoca deve essere fatta alla Camera di commercio da parte delle ditte, società ed Enti, ed in generale da tutti coloro che hanno sede oppure esercizi commerciali, industriali, agenzie, rappresentanze, succursali depositi e simili, fuori della circoscrizione della Camera limitatamente al reddito netto imputabile agli esercizi e alle sedi esistenti nella circoscrizione camerale di Fiume, con l'avvertenza che la ripartizione di redditi riferentisi a ditte aventi esercizi commerciali o industriali tanto nella circoscrizione della Camera di Fiume, quanto in quella di altre Camere, è fatta dagli uffici distrettuali delle imposte che hanno eseguito l'accertamento del reddito a sensi dell'art. 3, ultimo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538.

All'uopo la ditta deve accompagnare la denuncia con il certificato rilasciato dall'ufficio competente e attestante il riparto.

Decorso il termine predetto la Camera procederà d'ufficio all'accertamento dei redditi non denunciati, e valendosi delle informazioni che crederà di assumere, potrà rettificare le denuncie presentate.

A tale scopo essa avrà diritto di farsi comunicare tutte le occorrenti notizie, sia dall'ufficio delle imposte, anche di altre circoscrizioni camerali, sia da qualsiasi altro ufficio competente oltre che dalle stesse ditte tenute alla denuncia.

Per le società obbligate dalla legge alla pubblicazione dei bilanci, l'imposta camerale potrà essere commisurata sull'utile netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, senza riguardo al modo col quale l'utile è stato valutato agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile.

Art. 5.

Ricevuti gli elenchi di cui all'art. 3 e accertati i redditi di cui all'art. 4, la Camera, entro la fine di marzo provvede alla formazione dei ruoli dell'imposta, comprendendo nei ruoli stessi, tutti i redditi tassabili, come indicati nell'articolo 51 del regolamento generale approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29 e precisamente:

1° i redditi iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile superiori al minimo esente di cui al penultimo comma del precedente art. 3; a questi redditi deve essere applicata l'aliquota d'imposta camerale relativa all'anno al quale i ruoli dell'imposta di ricchezza mobile si riferiscono;

2° i redditi accertati direttamente dai Comuni a norma dell'art. 5 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538, superiori al minimo esente di cui al penultimo comma dello stesso art. 3; la tassazione di questi redditi deve essere fatta come per i redditi di cui al n. 1;

3° i redditi colpiti con la tassa di patente di cui all'art. 8 del citato R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538, superiori al minimo esente di cui al penultimo comma dell'articolo 3 che non siano compresi fra quelli di cui al n. 1; la tassazione di questi redditi deve essere fatta come per i redditi di cui ai nn. 1 e 2.

Quando la Camera provvede direttamente a norma del terz'ultimo ed ultimo comma dell'art. 4, alla valutazione dei redditi delle aziende esenti dall'imposta di ricchezza mobile, per tali redditi deve essere formata la matricola dell'imposta camerale, la quale dovrà pubblicarsi per non meno di 10 giorni nell'albo della Camera.

Le nuove iscrizioni nella matricola e le variazioni in più dei redditi in confronto all'anno precedente sono notificate entro lo stesso termine agli interessati per mezzo del messo comunale, e con biglietto postale raccomandato.

Decorso il termine per i ricorsi contro le risultanze della matricola, la Giunta camerale compila, in base alla medesima, il ruolo speciale dei redditi accertati direttamente dalla Camera, comprendendovi le partite non contestate o definite.

Contro le risultanze di detto ruolo è ammesso ricorso al Consiglio camerale soltanto per la inscrizione di partite contestate e non definite, per omissione della prescritta notificazione o per errore materiale.

Tali ruoli devono indicare il numero progressivo, il numero di riferimento del corrispondente articolo dei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile, dell'imposta sull'industria o della tassa patente, il cognome e nome o ditta e indirizzo del contribuente, la specie dell'industria e del commercio esercitati, il reddito netto tassabile, l'ammontare netto dell'imposta calcolato colla percentuale a favore della Camera, l'aggio di riscossione ed il totale della tassa lorda.

Art. 6.

I ruoli dell'imposta camerale di cui all'articolo precedente, saranno sottoposti all'approvazione della Giunta camerale ed entro 15 giorni dalla data dell'approvazione, la Camera li trasmette al Prefetto accompagnandoli con un riassunto per ogni Comune. Il Prefetto dopo aver accertato che i ruoli stessi sono stati regolarmente approvati, che sono state applicate le aliquote delle imposte stabilite nel decreto Ministeriale e che sono stati esentati dalla imposta i redditi minimi stabiliti, li rende esecutivi e li restituisce, entro 15 giorni dal ricevimento, alla Camera.

Art. 7.

I ruoli vistati dal Prefetto verranno trasmessi ai Comuni per la prescritta pubblicazione, la quale deve essere fatta mediante il deposito nell'ufficio comunale per 8 giorni a partire dalla data dell'avviso di pubblicazione, che sarà emesso dal presidente della Camera e che dovrà essere affisso all'albo della Camera, della Prefettura e di ciascun Comune.

Tale avviso, oltre che annunciare il deposito dei ruoli e la durata della pubblicazione, indicherà anche il tempo e il luogo nei quali si dovrà fare il pagamento della tassa.

All'albo pretorio di ogni Comune deve essere affisso pure un avviso del sindaco annunciante il deposito medesimo.

Scaduto il termine di 8 giorni, i ruoli con il referto della avvenuta pubblicazione, sono restituiti dai Comuni alla Camera di commercio, la quale, direttamente o con il tramite dei sindaci, li trasmette per la riscossione agli esattori.

Art. 8.

Contro le risultanze dei ruoli è ammesso ricorso, in competente carta da bollo da L. 2 alla Giunta camerale, entro un mese dalla pubblicazione del ruolo d'imposta, soltanto per discordanze dei redditi inscritti nei ruoli stessi da quelli

inscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile e nei ruoli dell'imposta comunale, per inclusione di redditi non tassabili o per errore materiale.

Per i redditi accertati direttamente dalla Camera a norma dell'art. 4, i contribuenti possono egualmente ricorrere entro lo stesso termine di un mese alla Giunta camerale; contro la decisione di questa possono proporre ricorso al Consiglio camerale, a norma dell'ultimo comma dell'art. 5.

Art. 9.

Contro la decisione della Giunta o del Consiglio il contribuente potrà ricorrere all'autorità giudiziaria presso il Tribunale che ha giurisdizione sulla città ove la Camera ha sede, ai sensi dell'art. 53 della legge sulle Camere di commercio.

Tanto i ricorsi prodotti in via amministrativa alla Camera di commercio quanto i reclami in sede giudiziaria, non sospendono la riscossione della tassa, ma se accolti dànno diritto al rimborso.

Art. 10.

Le cessazioni o riduzioni di reddito che si verificassero durante l'anno, dànno diritto alla restituzione totale o parziale della tassa camerale, purchè le relative domande sieno corredate dai documenti, che comprovino lo sgravio od il rimborso della corrispondente imposta di ricchezza mobile, o imposta comunale o tassa di patente.

La Camera provvede altresì agli sgravii ed ai rimborsi di imposta camerale, in base alle decisioni definitive intervenute sui ricorsi di cui all'art. 9.

Le richieste relative agli sgravi ed ai rimborsi di cui al primo comma del presente articolo, corredate con i documenti comprovanti l'eseguito pagamento dell'imposta camerale e le decisioni intervenute nei riguardi dell'imposta di ricchezza mobile o dell'imposta comunale o della tassa di patente, devono essere presentate, sotto pena di decadenza, non oltre sei mesi dalla data in cui la decisione stessa venne notificata al contribuente.

Art. 11.

Le quote riconosciute inesigibili saranno rimborsate all'esattore su presentazione di dichiarazione dell'ufficio distrettuale delle imposte, comprovanti il rimborso, già avvenuto da parte dell'Erario, delle corrispondenti quote d'imposta di ricchezza mobile, o su presentazione di processo verbale di pignoramento negativo, vidimato dal sindaco.

La domanda di rimborso dovrà essere prodotta dall'esattore, sotto pena di decadenza, entro l'anno successivo, a quello cui si riferisce il relativo ruolo.

Art. 12.

Gli sgravi ed i rimborsi dell'imposta camerale sono deliberati dalla Giunta camerale.

Art. 13.

L'esazione dell'imposta camerale sarà fatta in due rate e, di regola, in coincidenza con due delle rate di pagamento delle imposte dirette.

Art. 14.

L'esattore ha l'obbligo del non riscosso per riscosso. Il versamento dell'imposta al ricevitore provinciale da parte degli esattori sarà effettuato nei termini di legge, al netto degli aggi di riscossione loro spettanti e stabiliti in misura identica a quelli che essi percepiscono per le imposte erariali, tenendo presente che tali aggi devono stare a carico dei contribuenti.

L'esattore che non abbia eseguito nel termine di legge i versamenti, o li abbia eseguiti solo in parte, incorrerà nelle sanzioni e penalità stabilite per le imposte erariali. Ei è tenuto a prestare una cauzione eguale all'importo di una delle rate, in cui è diviso il totale carico annuale dell'imposta camerale.

Il ricevitore provinciale, effettuato tale incasso, verserà l'ammontare a termini di legge, e con le modalità prescritte per gli esattori, al cassiere camerale.

Al cassiere camerale, alla data di scadenza dell'imposta, sarà inviata dalla Camera copia del riassunto del carico pei vari Comuni, reso esecutivo dal Prefetto.

Art. 15.

Quanto è disposto nel presente regolamento vale tanto per il ruolo principale, quanto per i ruoli suppletivi, salvo il decorso dei termini che sarà analogamente fissato dalla Camera di volta in volta che si presentasse la necessità della compilazione di tali ruoli.

Art. 16.

Per tutto quanto non è previsto dal presente regolamento, si avrà riguardo, oltre che alla legge 8 maggio 1924, n. 750, e al relativo regolamento generale d'attuazione, approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29, alle leggi, ai regolamenti, ai decreti Ministeriali ed istruzioni vigenti per l'applicazione e la riscossione delle imposte dirette dello Stato, in quanto provvedano e siano applicabili.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2074.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 ottobre 1925, n. **1799**.

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere un mutuo di L. 6,000,000 al comune di Palermo in relazione al minore introito realizzato nella gestione del dazio consumo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Considerato che la riforma apportata alla gestione del dazio consumo del comune di Palermo, per effetto del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, non ha, nell'attesa del definitivo riordinamento del servizio, consentito di realizzare, per tale cespite, un provento corrispondente alla previsione inscritta nel bilancio comunale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Palermo un mutuo di L. 6,000,000 ammortizzabile in cinquanta anni, al saggio del 4.50 per cento, di cui

il 2 per cento a carico dello Stato, in dipendenza del minore introito realizzato nella gestione del dazio consumo in seguito alla riforma disposta col R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030.

Art. 2.

Salvo quanto è stabilito dal presente decreto, nulla è modificato nei riguardi dell'operazione di mutuo di cui si tratta, alle disposizioni che regolano i mutui della Cassa depositi e prestiti.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che avrà vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 26 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, foglio 127. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2075.

RELAZIONE e R. DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 1802.
Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile del sopraprezzo realizzato da società commerciali, con l'emissione di nuove azioni sociali.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 15 ottobre 1925, sul decreto che concerne l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile del sopraprezzo realizzato da società commerciali, con l'emissione di nuove azioni sociali.

Sire,

Il provvedimento legislativo che ho l'onore di sottoporre alla Sovrana approvazione, rientra nel più vasto quadro concernente la riforma del regime tributario delle società per azioni, già dal mio illustre predecessore, annunciata nella relazione alla Maestà Vostra, illustrativa del R. decreto 16 ottobre 1924 pel riordinamento delle aliquote delle imposte dirette.

Più urgente, peraltro, si presenta il provvedimento di esenzione del sopraprezzo delle azioni emesse da società commerciali.

Sta in fatto che da quando la giurisprudenza, ebbe ad orientarsi, in contrasto anche con la dottrina, verso il concetto della tassabilità del sopraprezzo, tutte o quasi tutte le emissioni di nuove azioni sociali vennero effettuate alla pari, cosicchè rimasero, come tuttora rimangono, a corrispondere l'imposta le sole società cooperative, per le quali la emissione delle azioni nuove per l'accrescimento del loro capitale, che è per legge indefinito, deve effettuarsi con obbligo del nuovo azionista di versare il sopraprezzo corrispondente alla quota parte di riserve accumulate, proporzionalmente attribuibile a ciascuna azione sociale.

Tutte le altre società, all'infuori delle cooperative, compiono or mai, normalmente, le emissioni delle loro azioni alla pari, distribuendole in opzione tra i vecchi azionisti, dal che notevoli inconvenienti derivano, primo tra i quali è quello della diluzione delle riserve con indebolimento delle imprese, che debbono con le stesse riserve preesistenti, fronteggiare le alee dell'accresciuto e più sviluppato organismo, quale viene a risultare dopo il conferimento del nuovo capitale.

Affermare, con una nuova norma legislativa, che il sopraprezzo non sarà più soggetto ad imposta di ricchezza mobile, significa ricondurre — senza apprezzabile perdita per l'Erario — le società verso il più sano procedimento, per effetto del quale ad ogni nuovo azionista si chiederà in versamento non solo la sua quota in conto capitale, ma anche la sua quota in conto riserva, con la conseguenza di mantenere salda la compagine delle aziende, evitando, per di più forme non ignorate di speculazione, che fioriscono sovente ai margini di queste operazioni finanziarie, quando il loro naturale svolgimento trova, comunque, ostacoli negli ordinamenti vigenti.

Per tali motivi e con tali intenti, io mi onoro pregare la Maestà Vostra di volere apporre la Sua Augusta firma allo schema di decreto all'uopo predisposto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico di legge sull'imposta di ricchezza mobile approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, serie 2ª;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il sopraprezzo realizzato da società commerciali con l'emissione di nuove azioni sociali è esente da imposta sui redditi di ricchezza mobile.

La presente disposizione è applicabile rispetto alle emissioni di nuove azioni che saranno effettuate dopo la data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, foglio 134. — GANATA.

Numero di pubblicazione 2076.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1925, n. 1777.
Autorizzazione al direttore della Scuola d'ingegneria di Roma ad accettare l'eredità della signora Anna Mahner Muller.

N. 1777. R. decreto 1° ottobre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il direttore della Scuola d'ingegneria di Roma viene autorizzato ad accettare l'eredità della signora Anna Mahner Muller.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1925.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Oliveto Citra (Salerno), di Rubiana (Torino) e di Borca Cadore (Belluno).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 7 agosto 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Oliveto Citra, in provincia di Salerno.

MAESTÀ,

L'Amministrazione comunale di Oliveto Citra, come è stato accertato da due successive inchieste, ha con azione irregolare e partigiana, gravemente disorganizzato la civica azienda. I servizi pubblici sono in abbandono, nulla di concreto è stato fatto per la costruzione dell'edificio scolastico, resa urgente dal pessimo stato degli attuali locali inadatti ed antigienici, gli atti relativi alla esecuzione dei lavori di consolidamento e difesa dell'abitato sono lasciati da tempo sospesi, il cimitero si trova in deplorevoli condizioni ed è tenuto in contrasto alle disposizioni di polizia mortuaria, insufficente la nettezza urbana e l'igiene dell'abitato, in pessimo stato di manutenzione le strade, l'acquedotto soggetto a facili inquinamenti.

Gli uffici comunali sono in disordine per il deficiente controllo degli amministratori sul personale, il quale, assunto in gran parte con nomine provvisorie e mantenuto in servizio con successive conferme, non dà sufficiente rendimento

Gli interessi dell'Ente sono trascurati: la tassa di famiglia dal 1913 al 1924, sebbene il relativo provento sia stato previsto in bilancio, non è stata applicata, la riscossione della fida pascolo viene eseguita in base a tariffe da anni non rivedute, alcuni tratti di suolo comunale sono stati arbitrariamente occupati, manca la contabilità relativa alla gestione annonaria.

Gravi irregolarità sono state inoltre rilevate nella concessione del dazio, nell'applicazione dei tributi, nell'esame dei consuntivi relativi al decennio 1913-1923, presentati in blocco all'approvazione del Consiglio senza alcuna relazione della Giunta e dei revisori.

Alcuni amministratori hanno parte diretta in imprese aventi rap-[illegible] di interesse col Comune, e non di rado hanno tratto illecito profitto dall'esercizio delle loro cariche.

Le controdeduzioni fornite dal Consiglio, a seguito delle contestazioni delle risultanze dell'inchiesta, sono risultate insufficienti.

In tale situazione, a porre riparo al disordine della civica azienda, appare indispensabile un congruo periodo di gestione straordinaria, e a ciò provvede il decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra col quale, su conforme parere del Consiglio di Stato, si fa luogo allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina di un Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Oliveto Citra, in provincia di Salerno, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Stramondinoli Enzo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza dell'8 ottobre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Rubiana, in provincia di Torino.

MAESTÀ,

Gravi dissensi manifestatisi in seno all'Amministrazione comunale di Rubiana e il conseguente abituale assenteismo dalle sedute della maggioranza dei consiglieri, hanno determinato la paralisi della vita municipale

In tale situazione il Prefetto ha dovuto affidare la provvisoria gestione del Comune ad un suo Commissario, che ha accertato il profondo disordine degli uffici, dei servizi e delle finanze della civica azienda

Poichè la persistente tensione fra le parti in contrasto sconsiglia la reintegrazione in carica degli attuali amministratori, ed occorrendo d'altro canto provvedere, con adeguati mezzi, alla riorganizzazione dell'Ente, fa d'uopo conferire più ampi poteri all'amministratore straordinario

Con lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra, si provvede pertanto allo scioglimento del Consiglio comunale e alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Rubiana, in provincia di Torino, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Agnes cav. uff. avv. Giorgio è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza dell'11 settembre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Borca Cadore, in provincia di Belluno.

MAESTA,

L'Amministrazione comunale di Borca Cadore, sorta dalle elezioni del settembre 1920, ha constantemente trascurato gli interessi del Comune, abbandonando la gestione della civica azienda interamente nelle mani del segretario comunale, il quale profittando della situazione incontrollata di predominio lasciatagli dagli amministratori, ha svolto una attività perturbatrice e faziosa, sino a consentire che una associazione politica stabilisse la propria sede nella casa comunale.

In tale stato di cose che richiedeva, a tutela dell'ordine pubblico e degli interessi del Comune, immediati provvedimenti, il Prefetto ha sospeso la rappresentanza elettiva, affidando ad un suo Commissario la provvisoria amministrazione dell'Ente.

Ma poichè la necessità di porre riparo al malgoverno degli amministratori e quella di evitare e prevenire le imprevedibili conseguenze che dalla anormale situazione del Comune potrebbero derivare, impongono più radicali misure, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale e alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Borca Cadore, in provincia di Belluno, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Margola dott. Stefano è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 11 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1925.

Riscossione coattiva dei crediti ex nemici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1930;

Decreta:

Art. 1.

I crediti dei sudditi ex nemici non contestati dai debitori o accertati con provvedimento definitivo del Commissario del Governo o del Sottosegretario di Stato alle finanze, possono essere riscossi con la procedura coattiva autorizzata dal R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1930.

Il ricorso contro il provvedimento definitivo alla Commissione giurisdizionale o al Ministro per le finanze non sospende gli atti esecutivi.

Art. 2.

L'Ufficio di stralcio per i beni ex nemici richiede l'Intendenza di finanza competente per la compilazione del ruolo di riscossione comunicando tutti gli elementi successori e indicando anche se i crediti debbano essere riscossi in una o più rate.

Art. 3.

Le somme riscosse saranno versate al Tesoro dello Stato al conto corrente dell'Ufficio verifica e compensazione, ai sensi dell'art. 15 del R. decreto 22 dicembre 1921, n. 1962.

Art. 4.

E' abrogato il decreto Ministeriale 3 marzo 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 maggio 1925.

Roma, addì 21 ottobre 1925.

Il Ministro: VOLPI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N 224

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 24 ottobre 1925

	Media		Media
Parigi	105 03	Belgio	114 98
Londra	122 11	Olanda	10 14
Svizzera	486 23	Pesos oro (argentino)	23 50
Spagna	363 09	Pesos carta (argent.)	10 35
Berlino	5 962	New-York	25 206
Vienna (Shilling)	3 545	Russia	130 837
Praga	74 975	Belgrado	44 50
Dollaro canadese	25 26	Budapest	0 0353
Romania	12 —	Oro	486 36

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	70 20
	3.50 % » (1902)	64 —
	3.00 % lordo	45 825
	5.00 % netto	90 15
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	66 475

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Modificazioni al decreto Ministeriale 10 settembre 1925, per l'ammissione al concorso a 250 posti di uditore giudiziario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA
E GLI AFFARI DI CULTO

Visto l'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, il quale dispone che l'età massima stabilita dagli ordinamenti di ciascuna Amministrazione per l'ammissione ai concorsi di nomina al primo grado di ogni carriera è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918;

Ritenuta la necessità di modificare il decreto Ministeriale 10 settembre 1925, col quale è stato bandito un concorso a 250 posti di uditore giudiziario, per introdurvi la disposizione contenuta nell'articolo di legge summenzionato e di prorogare, conseguentemente, il termine per la presentazione delle domande;

Decreta:

Art. 1.

Il limite massimo di età stabilito dall'art. 2 del decreto Ministeriale 10 settembre 1925 per l'ammissione all'esame di concorso a 250 posti di uditore giudiziario è portato per gli ex combattenti, sieno o non invalidi di guerra, a 40 anni.

Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione all'esame di concorso stabilito nell'art. 3 del surricordato decreto Ministeriale 10 settembre 1925 è prorogato a tutto il 30 novembre 1925.

Tutte le altre disposizioni contenute nel decreto medesimo rimangono invariate.

Roma, addì 26 ottobre 1925.

Il Ministro: Rocco.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga del concorso a due posti di alunno della Regia scuola italiana d'archeologia in Atene, per l'anno 1925-26.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'avviso di concorso a due posti di alunno della Regia scuola italiana d'archeologia in Atene, in data 5 settembre 1925, pubblicato nel n. 214 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 15 dello stesso mese e nel n. 41 del Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione del 24 settembre 1925;

Decreta:

E' prorogato al 30 novembre 1925 il termine utile per la presentazione delle domande al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti) per l'ammissione al concorso a due posti di alunno della Regia scuola italiana d'archeologia in Atene, per l'anno 1925-26.

Roma, addì 14 ottobre 1925.

Il Ministro: Fedele.

Tommasi Camillo, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.